

**Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 298
a iniziativa del Consigliere Casini:**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 “Disposizioni urgenti per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016.

Signori Consiglieri,

obiettivo della presente proposta di legge è quello di superare alcune difficoltà procedurali che rallentano il processo di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016, garantendo al tempo stesso la qualità degli esiti, sia in termini di qualità degli oggetti edilizi che verranno realizzati sia in termini di mantenimento o miglioramento delle qualità del territorio e del paesaggio.

In questo senso la proposta di legge interviene per integrare la legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016) focalizzando in particolare l’attenzione sugli interventi di ricostruzione degli edifici rurali inseriti negli elenchi degli edifici di valore storico-architettonico ai sensi della l.r. 13/1990 e del Piano Paesaggistico Regionale.

L’articolo 1 (Modifica dell’articolo 1 della l.r. 25/2017) intende ovviare ad alcuni dubbi interpretativi riscontrati nell’applicazione della legge, rassicurando in particolare i tecnici comunali sulla correttezza del loro operato. Infatti le disposizioni di semplificazioni contenute nella legge consentono di superare le disposizioni di piani regolatori e regolamenti edilizi comunali.

L’articolo 2 (Modifica dell’articolo 4 della l.r. 25/2017) aggiunge alcuni commi all’articolo 4 della l.r. 25/2017.

In particolare, il comma 3 bis individua esattamente gli edifici cui si applica la presente legge ovvero gli edifici rurali iscritti nell’elenco di cui all’articolo 15, comma 2, della l.r. 13/1990 o individuati ai sensi dell’articolo 38 del PPAR, compresi nei territori di cui all’articolo 1, comma 2, (territori colpiti dal sisma), distrutti o gravemente danneggiati con “Livello Operativo L4” come determinato dalle Ordinanze del Commissario Straordinario n. 13/2017 e n. 19/2017. L’elenco cui si fa riferimento, compilato dalle Amministrazioni comunali a seguito di censimento degli edifici rurali, individua l’elenco degli edifici nelle zone agricole che rivestono valore storico e architettonico e per i quali è ammesso esclusivamente il restauro conservativo. Tale prescrizione di legge tuttavia, negli edifici classificati di “Livello operativo L4” non consente di ottenere la ricostruzione di edifici adeguati dal punto di vista sismico ai sensi della normativa vigente.

Per tale motivo, attraverso questa legge, vengono consentiti interventi ulteriori rispetto al restauro conservativo ovvero la ristrutturazione edilizia, così come definita dal d.p.r. 380/2001, la demolizione e ricostruzione e la delocalizzazione nei casi di rischio idrogeologico elevato o molto elevato.

Il comma successivo esclude dalle previsioni della presente legge gli edifici tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 (e ss.mm.ii.) nonché altri edifici di particolare interesse storico culturale che possono essere individuati dai Comuni.

In tutti i casi in cui è consentita la demolizione e ricostruzione, il nuovo edificio deve comunque occupare il 50% dell’area di sedime esistente.

L'articolo 3 (Inserimento degli articoli 4 bis e 4 ter nella l.r. 25/2017) inserisce un nuovo articolo, il 4 bis, nel corpo della legge regionale 25/2017, definendo, attraverso questo, gli obiettivi e i criteri della ricostruzione degli edifici rurali di valore storico distrutti dal sisma del 2016. Pur essendo consentito di superare la prescrizione del restauro conservativo degli edifici, la loro ricostruzione dovrà comunque rispettare gli obiettivi e gli indirizzi generali del PPAR contribuendo al mantenimento o miglioramento dei caratteri paesaggistici complessivi del contesto e del rapporto tra edificio, contesto e paesaggio circostante oltre all'eliminazione del rischio sismico e al conseguimento di livelli adeguati di sostenibilità per l'edilizia.

La legge ammette tre strategie progettuali per il conseguimento di tali obiettivi: la ricostruzione filologica dell'edificio (in particolare per gli edifici di maggiore valore), la ricostruzione mimetica (ovvero una ricostruzione che pur proponendo un oggetto edilizio nuovo richiami in qualche modo la tipologia e i materiali e l'aspetto tradizionale dell'edificio rurale della zona) e terza strategia più innovativa, una ricostruzione evolutiva (ovvero una ricostruzione edilizia che ammetta misurate innovazioni nel linguaggio architettonico, non arbitrarie ma finalizzate alla migliore qualità e al migliore inserimento dell'edificio nel contesto). La legge descrive estesamente il senso di questa strategia progettuale finalizzata a consentire alla cultura architettonica di immettere alcuni elementi di innovazione nella ricostruzione però coerenti e non dissonanti con il contesto, i suoi caratteri e la sua storia.

Le ricostruzioni mimetica ed evolutiva, ai fini della sostenibilità ambientale, dovranno raggiungere il punteggio 3, secondo la prassi di riferimento UNI/PdR 13 vigente (protocollo ITACA).

I progetti, attraverso una relazione tecnica, dovranno: dimostrare per gli edifici interessati da danni gravissimi estesi a tutte le strutture, la effettiva necessità di demolizione completa per l'impossibilità di raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016; illustrare i caratteri tipologici e paesaggistici dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato; mostrare i modi in cui il progetto raggiunge gli obiettivi fissati dalla legge come il mantenimento o miglioramento dei caratteri paesaggistici complessivi del contesto e del rapporto tra edificio, contesto e paesaggio circostante; argomentare i motivi della scelta e i modi di applicazione della strategia progettuale (filologica, mimetica o evolutiva).

L'articolo 4 ter disciplina il processo di approvazione dei progetti definiti dalla presente legge, evidenziando i passaggi specifici (oltre alle necessarie verifiche di conformità alle norme sulle costruzioni e l'edilizia) richiesti in particolare per la ricostruzione degli edifici rurali inclusi negli elenchi. Il Comune, da un punto di vista tecnico, è chiamato ad una valutazione prestazionale relativa al conseguimento degli obiettivi di qualità e alla corretta applicazione di una delle strategie progettuali ovvero all'effettivo conseguimento degli obiettivi richiesti. Da un punto di vista politico-amministrativo l'amministrazione comunale, preventivamente al rilascio del titolo abilitativo e a seguito delle verifiche tecniche sopra indicate, provvede, con deliberazione comunale alla esclusione dall'elenco comunale di cui all'articolo 15, comma 2, della l.r. 13/1990.

Per l'effettuazione delle verifiche tecniche prestazionali è previsto che il Comune possa avvalersi della Commissione locale per il paesaggio di cui alla l.r. 34/2008 (Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) ove essa sia istituita.